

Messaggio

numero

6284

data

13 ottobre 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Estensione al giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo della facoltà di adottare misure provvisionali (art. 21 cpv. 2 LPAm)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre alla Vostra attenzione il progetto di modificazione della legge di procedura per le cause amministrative per togliere la limitazione che le decisioni di natura provvisoria possano essere adottate solo dal presidente del Tribunale cantonale amministrativo.

L'articolo 21 capoverso 2 della legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative (LPAm) stabilisce che le misure provvisorie concernenti procedimenti pendenti davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono adottate dal suo presidente. Con l'aumento di incarti trattati dal tribunale, aumentano anche il numero di decisioni adottate concernenti misure provvisorie. Secondo le disposizioni vigenti, spetta solo al presidente del tribunale la competenza per emettere tali decisioni. Va inoltre rilevato che il presidente del tribunale non necessariamente partecipa poi alle deliberazioni di quel caso. Infatti, il Tribunale cantonale amministrativo, che si compone di cinque membri (art. 49 cpv. 1 lett. b LOG), decide nella composizione di uno o tre membri (art. 49 cpv. 2 e 3 LOG). Riteniamo più razionale che la decisione sulle misure provvisorie possa essere adottata anche da un altro giudice che poi possa partecipare alle deliberazioni sul caso, a dipendenza delle ripartizioni interne al tribunale degli incarti. Questa proposta, da un lato, permette di distribuire tra più giudici il compito di adottare le misure provvisorie, evitando quindi che il presidente del tribunale debba dedicare una parte rilevante della sua attività a questo compito. Dall'altro lato, anche nell'ipotesi in cui il presidente non faccia parte del collegio di tre giudici, sarà un giudice che poi parteciperà alla deliberazione sul caso a decidere sulle misure provvisorie e quindi a esaminare l'incarto già nella fase iniziale della procedura.

La modificazione proposta introduce un principio già contemplato nel nostro ordinamento giuridico. La figura del giudice delegato è già conosciuta sia nella procedura cantonale, sia in quella federale. Rileviamo, per esempio, che l'articolo 303 del codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 attribuisce al giudice delegato delle camere civili del Tribunale di appello la competenza di condurre la procedura nelle cause promosse direttamente davanti al Tribunale di appello. La legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) stabilisce, in particolare agli articoli 32, 103 capoverso 3 e 104, che la direzione del procedimento, che comprende la facoltà di decidere le misure provvisorie, spetta al presidente o a un altro giudice della corte.

Gli articoli 55 e 56 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) attribuiscono al presidente o al giudice dell'istruzione la competenza per togliere o restituire l'effetto sospensivo a una decisione dell'autorità inferiore (art. 55 cpv. 2 e 3 PA) o per adottare altri provvedimenti (art. 56 PA).

La misura proposta non comporta costi o altri oneri né per il cantone né per i comuni o gli altri enti locali. Per contro, essa permette di migliorare la ripartizione degli incarti tra i giudici del tribunale, evitando che le misure provvisorie siano esaminate da un giudice diverso da quelli che compongono il collegio che pronuncerà la sentenza sul caso.

In conclusione, vi invitiamo ad approvare il disegno di legge annesso al presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 13 ottobre 2009 n. 6284 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 2

²Per il Tribunale cantonale amministrativo la decisione è adottata dal presidente o dal giudice delegato; per il Consiglio di Stato la decisione è adottata dal presidente.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.